CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Direzione Processo Legislativo e Comunicazione Istituzionale
Settore Commissioni Consiliari

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

N. 416

Tutela della Pernice Bianca sul territorio piemontese

Presentata dalla Consigliera regionale:

DISABATO SARAH (prima firmataria) 23/09/2020

Presentata in data 23/09/2020

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

OGGETTO*: Tutela della Pernice Bianca sul territorio piemontese.*

Premesso che:

- La pernice bianca è inserita nella lista rossa delle specie Italiane a rischio di estinzione come specie "vulnerabile", ovvero in cattivo stato di conservazione. A livello europeo, la pernice bianca, è classificata come *Spec 3* (specie in declino, ma non concentrata in Europa);

- lo status di conservazione delle popolazioni di galliformi alpini e lepre variabile è critico in tutta l'area di distribuzione alpina;

- le popolazioni di fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e lepre variabile sono esposte a fattori limitanti di varia natura, tra cui, oltre la frammentazione e contrazione di habitat idoneo, anche a causa dell'eccessiva pressione venatoria;

- tra gli obiettivi prioritari nella gestione delle specie di tipica fauna alpina nei Comprensori Alpini della Regione Piemonte troviamo il mantenimento di livelli di popolazione sufficienti a garantire la conservazione delle popolazioni esistenti, un prelievo venatorio compatibile con la tutela delle specie e di adeguare la gestione venatoria alle reali esigenze di conservazione della specie.

Considerato che:

- L'Art. 1, della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria), prevede che "*La Regione nel rispetto dei principi dettati dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in conformità alle direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia di tutela della fauna, dell'ambiente e del territorio, detta norme per la tutela, la conservazione e la gestione del patrimonio faunistico-ambientale [...].*";

- l'Art. 13, comma 3 della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018, e successive modifiche ed integrazioni, prevede che "*Il prelievo della tipica fauna alpina è consentito esclusivamente tramite assegnazione nominativa in base a piani numerici di prelievo, basati su censimenti pre-riproduttivi e post-riproduttivi, proposti dai comitati di gestione dei CA e approvati dalla Giunta regionale. […].*";

- il calendario venatorio per la stagione 2020/21 (Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2020, n. 19-1841) ha previsto tra le specie oggetto di prelievo venatorio anche la pernice bianca, il gallo forcello e la coturnice, tutte appartenenti alla tipica fauna alpina;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 13 marzo 2020, n. 18-1130 "*Emergenza COVID-19. Proroga al 30 aprile 2020 per la presentazione delle istanze relative agli (OGUR), alle (ACS), all'adozione di regolamenti e alla restituzione contrassegni. Sospensione della caccia di selezione e delle attività di censimento e monitoraggio della fauna*", aveva sospeso le attività di censimento della fauna selvatica, attività poi nuovamente consentita in seguito all'emanazione del D.D. 7 maggio 2020, n. 256 (DGR n. 18-1130) del 13 marzo 2020 "*"Emergenza COVID-19. Proroga al 30 aprile 2020 per la presentazione delle istanze relative agli (OGUR), alle (ACS), all'adozione di regolamenti e alla restituzione contrassegni. Sospensione della caccia di selezione e delle attività di censimento e monitoraggio della fauna*."Revoca della sospensione."";

- nel periodo in cui avrebbero dovuto essere eseguiti i censimenti pre-riproduttivi, la pernice bianca non era compresa nell'elenco delle specie cacciabili, cosa avvenuta solo con l'approvazione della Legge Regionale 9 luglio 2020, n. 15 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale – Collegato);

- nella D.G.R. 7 Agosto 2020, n. 19-1841 è stabilito che "*Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabilito: […] coturnice, fagiano di monte, pernice bianca: complessivamente quattro capi annuali nel rispetto del piano numerico di prelievo, con il limite di due capi giornalieri per la coturnice e un capo giornaliero per fagiano di monte e pernice bianca*".

INTERROGA

per sapere quali evidenze scientifiche e quali dati la Giunta Regionale abbia preso in considerazione per deliberare il prelievo venatorio della Pernice Bianca, non essendoci stati i censimenti pre-riproduttivi, quale condizione esclusiva e necessaria.

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE